

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 25 (1955-1956)
Heft: 1

Artikel: Il già Ponte di Valle a Roveredo
Autor: A.M.Z.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-21185>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)


Download PDF: 22.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Il già Ponte di Valle a Roveredo

« La Valle Mesolcina è obbligata di sottostare al presente ed in avvenire al dovere della manutenzione del ponte di Valle in Roveredo, come una obbligazione legale a lei incumbente da tempi immemorabili. Sentenza 4 IX 1849 »

Nel febbraio 1954 l'Ufficio tecnico cantonale fece demolire il Ponte di Valle a Roveredo, mutilato nella sua arcata verso Piazza e scosso nel suo tratto di mezzo dall'alluvione 8 VIII 1951.




Il Ponte, silografia a colori, 1867

Il vecchio ponte, fiancheggiato dai bei muri alti quanto l'anca di una persona, con il lungo sedile in pietra a metà del muro verso mezzogiorno per chi bramava riprender fiato, con i sedili in pietra sull'angolo avanzato a punta o a tagliacorrente dei tre pilastri massicci verso settentrione per chi sostava a riposarsi o a godere la frescura... nella bella stagione, era un po' luogo di convegno coi suoi frequentatori d'ogni dì. Ma non rispondeva più alle esigenze del traffico nuovo: stretto, strozzato nell'imboccatura verso Piazza, strozzato nell'imboccatura verso Piazzetta e, qui, per di più in salita e con l'accesso infelice tra vicoli — martirio per gli animali da tiro... quando ve n'erano ancora, tensione per i carrettieri che trasportavano il legname, pericolo per i viandanti da suggerire la prudenza. Da tempo se ne chiedeva il restauro che facilitasse il transito dei nuovi veicoli, a motore, e anche si vagheggiava la costruzione di un nuovo ponte. « Sarà il nostro, il villaggio dei ponti », si diceva. Poi venne l'alluvione che fece precipitare le cose.

Isolata la voce che postulò il restauro; isolate le voci che col restauro chiedevano il nuovo ponte: l'assemblea roveredana puntò solo sul ponte nuovo, a tutto sollievo dei tecnici che così si trovarono a disporre in libertà o senza interferenze di storici, di « sognatori », di « vecchioni ». Vi furono sì rimostranze di singoli in giornali e periodici, anche caute rimostranze della Pro Grigioni Italiano bramosa di salvare almeno un tratto del ponte, un'arcata che fatta « belvedere » sul fiume avrebbe ricordato ai posteri dove e quale era il Ponte di Valle, ma a nulla giovarono: Coira è lontana, e nel villaggio v'era del nuovo, v'era lavoro in vista o quanto bastava per far dimenticare.

Il primo accenno al ponte è accolto in due documenti del XIII secolo, addì dei de Sacco: un istrumento d'investitura da parte del preposto del Capitolo di S. Vittore, prete Anzelus, col consenso « domini Henrici de Sacho advocati dicte Ecclesie » in certi abitanti del villaggio di pezze di campi, vigne, prati e selve, in data 3 VIII 1288; e un istrumento



21 VIII 1296 concernente i termini e confini stabiliti fra la comunità di Roveredo e San Vittore per una parte ed il Comungrande di Calanca per l'altra. (Cfr. Regesti degli Archivi del Grigioni Italiano, II Regesti degli Archivi della Valle Mesolcina. Poschiavo 1947, p. 152), stesi ambedue « *in capite pontis de Rovolledo* ».



Nel 1486 il ponte fu restaurato (ricostrutto) da mastro Guglielmo fil. qm. mastro Antonio de Ponzoni di Piuro che in qualità di « magister fabrice pontis Roveredi » il 21 III assumeva per una terza parte del lavoro il conterraneo mastro Nicolao fil. magistri Giovanni Brusasoli. Il prezzo per i lavori era di Lire 1600, secondo i patti e le convenzioni stipulati col conte Gian Giacomo Trivulzio, signore della Valle. (Rogiti 14 e 21 III 1486 del notaio Giovanni del Piceno).

Nell'aspetto datogli in allora, si mantenne poi, anche se ebbe più volte a subire altri restauri, così, pur stando unicamente ai millenni che erano scolpiti nel pilastro di mezzo, negli anni 1534, 1570, 1830.



Nel 19. secolo alla data 1830 va aggiunta un'altra, posteriore, se il ponte lo si dà per *distrutto* oltreché dalla piena della Moesa del 1829 anche da quella del 1834, come appare dalla *Sentenza pronunciata il 4 IX 1840 dal lodevole Tribunale Supremo del Cantone de' Grigioni nella causa promossa dalla Comune di Roveredo contro la Valle Mesolcina in ordine alla manutenzione del Ponte di Roveredo.*



Il Ponte cede all'alluvione. 8-8-1951


Interessante e anche importante la sentenza che sanzionando le viste e lo stato di cose del passato stabilisce l'obbligo della Valle alla «manutenzione al presente e in avvenire del Ponte di Valle»; però poco più di un decennio più tardi la Valle perdette le sue prerogative di ente giuridico e amministrativo e il Ponte di Valle diventò il ponte di Roveredo. Era al tempo in cui si entrava nella fase più tormentosa della vita valligiana. Il Moesano cedette via via in consistenza, si sciolse nei suoi venti comuni e comunelli autonomissimi,

diventò espressione puramente geografica, e proprio quando tutto avrebbe dovuto suggerire la collaborazione più intensa, anche l'unione, perché regione isolata come forse non fu mai, entro il confine naturale diventato barriera insormontabile per sette mesi all'anno e il confine politico fatto sotto più aspetti termine di separazione.



Così non sorprende che la Valle assistesse indifferente alla demolizione del Ponte, come già ha assistito indifferente all'esautorazione e alla deformazione della Residenza o Stua Granda, già sede del Consiglio generale di Valle, che, se edificio ancora esiste, ha mutato d'entrata e d'aspetto, e di austero o anche un po' tetro che era, s'è fatto solo pretenzioso.

Il già capoluogo ora in monumenti storici non custodisce più che in alto l'ultimo rudere della torre di Boggiano, datagli dai de Sacco, al piano i Tre Pilastri o la forca, regalatagli dall'ultimo Trivulzio.



Roveredo, il ponte nuovo

* * * *

Ecco la sentenza :

S E N T E N Z A

pronunciata

DAL LODEVOLE TRIBUNALE SUPREMO

del

CANTONE DE' GRIGIONI

nella causa promossa dalla Comune di Roveredo

contro

LA VALLE MESOLCINA

IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE DEL PONTE IN ROVEREDO.

AVANTI IL SUPREMO TRIBUNALE D' APPELLO

del

CANTONE GRIGIONE

Nella causa vertente tra la Comune di Roveredo attrice ed appellata per una parte, e la Valle Mesolcina Rea Convenuta ed appellante per l'altra, relativamente alla questione dell'obbligo della manutenzione del ponte di Valle in Roveredo dal lato dell'ultima parte:

Il Supremo Tribunale d'Appello nella sua sessione straordinaria, previa lettura ecc., ha,

Considerando, che mediante l'estratto del protocollo del Consiglio Generale della Valle Mesolcina, lettera A, prodotto dalla Comune di Roveredo è provato, che negli anni 1817 e 1823 vennero dalla Valle ordinate e pagate a lei carico delle riparazioni al ponte di Roveredo nell'ammontare di Lir. 547, e Lir. 584, e che del pari nell'anno 1831 fu riconosciuto di pagare al sig. Lubini la somma di Lir. 6030 per la riattazione del ponte ordinata a lei carico dalla Valle, senza la minima menzione, o dinotazione, che qualsiasi di queste spese fosse stata pagata come sussidio non obbligatorio, o che la Comune di Roveredo anche dal lei lato avesse avuto a pagare una porzione particolare di tali spese, da ciò emerge adunque la presunzione legale che la Valle in tutte e singole occasioni ebbe a sopportare da sola tali spese per riconosciuta obbligazione legale;

Considerando, che dalla convenzione e trattativa, prodotte dalla Comune di Roveredo, fra la Valle ed il Cantone rispetto alla costruzione della strada del Bernardino dei 27 luglio 1818 lettera F, e dall'estratto del Protocollo della Conferenza di Valle del 19 novembre 1818 lettera F risulta, che la Valle insistette in allora, perchè il Cantone per corrispettivo della cessione del dazio della Valle dovesse anche assumere la costante manutenzione del ponte di Valle in Roveredo, la quale assolutamente si voleva addossata al Cantone, per cui la Valle riconosceva con ciò la manutenzione di tale ponte, come un peso a lei incombente, che essa procurava di scaricarsi, tanto più, che l'interpretazione data dalla Valle, come se ciò fosse seguito pel particolare interesse della Comune di Roveredo merita tanto meno considerazione, in quanto che da una parte non se ne trova il minimo cenno, e dall'altra non vi sarebbe stato alcun motivo plausibile di voler addossare al Cantone qual corrispettivo e come peso annesso alla cessione del dazio di Valle, delle altre spese che non riguardavano la Valle stessa;

Considerando che dal sovr' esposto, tanto più unitamente all'atto di separazione del 2 dicembre 1796 lettera G della Calanca Interiore, prodotto dalla Comune di Roveredo, con cui le rimanenti squadre del Comun-Grande della Mesolcina restarono caricate della

manutenzione delle strade e dei ponti di Valle, emerge indubbiamente il dovere di manutenzione sin d'allora esistito della Valle Mesolcina in merito al ponte di Roveredo conosciuto sotto la denominazione di ponte di Valle, ed anche come tale indicato nel lei protocollo delle Conferenza di Valle;

Considerando, che esistendo in conseguenza sin all'anno 1818 una simile legale obbligazione per parte della Valle verso la Comune di Roveredo, non poteva la Valle esser in diritto di considerare parzialmente come soppressa tale obbligazione a motivo della di lei convenienza cangiata eventualmente colla costruzione della nuova strada, e che in particolare la Valle non seppe appoggiare in alcuna guisa il di lei asserto, come che dietro la costruzione della strada nell'anno 1821 l'obbligo della manutenzione della strada vecchia verso la Lombardia, e quindi anche del ponte di Roveredo, quantunque esso appartenesse dapprima alla Valle, sia passato per convenzione alla Comune di Roveredo, e ne sia stata scaricata la Valle;

Considerando che la Valle ha tanto meno provato che, giusta l'ostinata di lei asserzione, dopo la distruzione del ponte nell'anno 1829 sarebbe stata assunta da lei la ripristinazione del ponte stesso soltanto in seguito ad una convenzione in allora conchiusa colla Comune di Roveredo, ed a condizione di essere sollevata da ogni futuro obbligo di manutenzione; che anzi dalla lettera della Conferenza di Valle al Piccolo Consiglio in data del 23 febbrajo 1830, lettera B, prodotta dalla Valle stessa, emerge il contrario, tanto più, che appunto quella pezza, sul cui conseguimento, come si asserisce, seguito violentemente, ciò però che è negato da Roveredo, reclamò essa nel 20 febbrajo colla suddetta lettera al Piccolo Consiglio viene dalla Conferenza nominato soltanto come un progetto, od una proposizione parziale senza che vi si tratti con una sola parola d'una convenzione reale esistente a questo riguardo, o d'una obbligazione corrispettiva (Revers) emessa dalla Comune di Roveredo; così pure d'accordo col sovr'esposto risulta dalla lettera prodotta dalla Comune di Roveredo a lei diretta dalla Conferenza di Valle del 19 febr. 1830, lettera M, che la stessa notificava alla Comune di Roveredo, non poter accettare l'odierna sua dichiarazione (chiamato però progetto) ed avere risolto di eseguire la ripristinazione del ponte a spesa della Valle, cosicchè da tutto questo l'ostinata asserzione della Valle, come che avesse assunta in allora tale ripristinazione in forza d'una Convenzione conchiusa colla Comune di Roveredo a condizione di essere sollevata da ogni futuro dovere di manutenzione, si rappresenta semplicemente come una asserzione del tutto destituita di fondamento, dove poi la vaga riserva di diritto aggiunta a quella lettera compare a fronte delle altre cose di fatto senza alcun valore;

Considerando, che da tutto ciò è provato ad evidenza, come che la Valle mediante queste e quelle adduzioni di circostanze di fatto destituite di fondamento, su cui la medesima non poteva esser in errore e che quindi devono riguardarsi come vanamente inventate, tendeva a sottrarsi ingiustamente dall'obbligo di manutenzione del ponte di Valle in Roveredo a lei incombente sin da tempi immemorabili, e da lei stessa riconosciuto in iscritto e col fatto, e di accollarlo alla Comune di Roveredo;

Considerando che la Comune di Roveredo con ciò è stata posta nell'urgente necessità di ripristinare provvisoriamente a proprie spese il ponte stato distrutto nel 1834 senza poter, giusta la pretensione della Valle, attendere l'esito d'una questione duratura, come dimostrò l'esperienza, per molti anni, e che appunto perchè la Comune di Roveredo era costretta dietro l'ingiusto rifiuto della Valle di ricostrurre essa stessa il ponte, non possono più ascoltarsi le obbiezioni della Valle, se vi sia stata impiegata maggiore somma di quella, che secondo il suo senso, fosse assolutamente necessario;

Considerando all'incontro che alla Comune di Roveredo incombe ad ogni modo il dovere di provare debitamente l'importo delle spese realmente state fatte, ciò che non è in alcun punto seguito colla sola indicazione del relativo importo di fiorini settemila quattrocento ottantadue.

Riconosciuto unanimamente con *Sentenza Finale*:

1.^o La Valle Mesolcina è obbligata di sottostare al presente ed in avvenire al dovere della manutenzione del ponte di Valle in Roveredo, come una obbligazione legale a lei incombente da tempi immemorabili.

2.^o Perciò la medesima è del pari obbligata di pagare alla Comune di Roveredo in contanti le spese fatte forzatamente a motivo dell'ingiusto rifiuto della Valle per la ricostruzione del ponte distrutto nell'anno 1834 col fitto del cinque per cento dall'epoca di questo sborso sino al totale pagamento, sin dove verrà provato l'importo di tali spese; cioè la metà della somma indicata a questo fine dalla Comune di Roveredo di Fior. 7482 col rispettivo interesse per Sant'Andrea 1840, ed il rimanente che potrà essere riconosciuto dopo la produzione della prova, per Sant'Andrea 1841, egualmente col fitto.

3.^o La Comune di Roveredo dovrà debitamente comprovare il suddetto indicato importo di spese al più tardi sino alla fine del 1840 avanti il Giudice di Prima Istanza, contro cui è aperto alla Valle l'adito di fare le eventuali lei eccezioni, e su cui poi, visto quanto sarà esposto avanti il Giudice di Prima Istanza, si riserva il Tribunale d'Appello di portarvi da sè direttamente il giudizio definitivo a termini dell'articolo 56 del Regolamento del Tribunale Supremo.

4.^o La Valle è condannata al pagamento di tutte e singole spese giudiziarie e d'introdotazione per tutte le tre Istanze, quelle del Supremo Tribunale d'Appello consistente in Fior. 183. 5. —

5.^o E' pure condannata la Valle al pagamento delle spese stragiudiziali cagionate alla Comune di Roveredo in Fior. 240, alla qual somma l'importo reclamato da Roveredo di Fior. 288.40 viene ridotto a motivo, che la medesima ha ommesso di presentare la prescritta specifica sui fr. 200: posti sino alla trattativa della Seconda Istanza.

Il tutto per diritto.

Così seguito in Coira li 4 settembre 1840.

(L. S.)

In assenza del Presidente

Il Vice-Presidente

(firmato) G. U. de - Sprecher.

L'attuario

(firmato) I. Sprecher.

Per traduzione conforme

Aurelio Schenardi

Deputato del Comune di Roveredo.

Per traduzione esatta:

Coira, li 26 maggio 1841.

L'Attuario del Tribunale d'Appello

A. Sprecher - de Berneg.